CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L. 381/91, PER L'AFFIDAMENTO	
DEL "SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CENTRALE DI CONTROLLO DEI	
PARCHEGGI CHIUSI E DEL SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA E	
SORVEGLIANZA DELLE SCALE MOBILI" FINALIZZATA A CREARE	
OPPORTUNITA' DI LAVORO PER LE PERSONE SVANTAGGIATE.	_
CIG:	
L'anno il giorno del mese dio ad Arezzo,	
presso la sede di A.T.A.M. S.p.A. in loc. Casenuove di Ceciliano n. 49/5 sono	
presenti i Signori:	
- ,	
PREMESSO	
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 168 del 20/11/2014 il Comune di	
Arezzo ha affidato ad ATAM SpA, in regime concessorio, nella formula denominata "in house providing", il servizio di gestione parcheggi ed aree di sosta a pagamento e	
delle attività ad esso collaterali ed accessorie;	
- che con atto del 19/12/2014, repertorio Comune di Arezzo 175930 è stato	
sottoscritto tra il Comune di Arezzo ed ATAM SpA il relativo vigente Contratto di	
Servizio;	
- che A.T.A.M. S.p.A. ha realizzato, presso la propria sede legale una centrale	
operativa per il controllo da remoto della varie aree di sosta chiuse a raso e in	
struttura gestite dalla Società stessa, quali i parcheggi "Mecenate", "San Donato",	
"Eden" e "Cadorna", per il controllo del sistema di "Infomobilità" e per il controllo	
dell'impianto di risalita – scale mobili da via Pietri a p.za della Libertà;	
- che A.T.A.M. S.p.A., con Determina n. 3 del 7.06.13 dell'Amministratore Unico, ha	

inteso ricorrere al sistema delle Cooperative sociali per la prestazione del servizio in	
questione in quanto esso rappresenta una concreta opportunità a beneficio delle	
persone appartenenti alle categorie svantaggiate al fine di ricondurle in un reale	
circuito sociale e produttivo;	
- che con bando di gara pubblicato in data veniva indetta una procedura	
riservata alle Cooperative Sociali di tipo "B" o loro consorzi per l'affidamento del	
"servizio di gestione della centrale di controllo dei parcheggi chiusi e del servizio di di	
apertura e chiusura e sorveglianza delle scale mobili";	
- visti i verbali di gara del relativi allo svolgimento della procedura di	
gara;	
- che con atto prot del veniva affidato alla Cooperativa/Consorzio	
il servizio in oggetto per il	
periodo per un importo di euro oltre ad euro	
per oneri relativi alla sicurezza scaturenti dal DUVRI oltre IVA e	
quindi per un importo complessivo di euro oltre IVA;	
- che il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Responsabile	
Area Amministrativa Rag. Paolo Scicolone;	
Tutto ciò premesso e ritenuto come parte integrante e sostanziale del presente atto	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO	
A.T.A.M. S.p.A. affida alla Cooperativa/Consorzio, che come sopra rappresentata	
accetta, il "servizio di gestione della centrale di controllo dei parcheggi chiusi e del	
servizio di apertura e chiusura e sorveglianza delle scale mobili" nel rispetto del	
Capitolato speciale	
 Art. 2 - FINALITA'	

La Cooperativa/Consorzio si impegna a rendere le prestazioni di cui all'art. 1 nel	
rigoroso rispetto dei tempi e delle modalità stabilite nel Capitolato Tecnico, tramite	
una organizzazione e strutturazione aziendale idonee al raggiungimento sia	
dell'esatta prestazione di servizi che delle finalità di inserimento lavorativo. ATAM	
SpA provvederà ad eseguire verifiche sui risultati raggiunti nell'attività di inserimento	
lavorativo, a tale scopo la Cooperativa/Consorzio è tenuta a trasmettere una	
relazione semestrale sull'andamento degli inserimenti lavorativi realizzati.	
ART. 3 – SOCI ESECUTORI (eventuale)	
Il Consorzio si impegna a rendere le prestazioni tramite proprie cooperative	
consorziate con organizzazioni aziendali idonee al raggiungimento sia della corretta	
fornitura del servizio che delle finalità di inserimento lavorativo previste.	
A tal fine dichiara che le Ditte esecutrici del servizio sono:	
>	
>	
>	
Art. 4 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
Il Responsabile delle attivita' oggetto della presente convenzione per conto della	
Cooperativa/Consorzio e' il Sig	
Art. 5 – DISPOSIZIONI GENERALI	
L'esecuzione del servizio è subordinata alla piena ed incondizionata osservanza	
delle disposizioni contenute nel Capitolato Tecnico e nell'offerta economica (allegati	
1 e 2 quali parti integranti della presente convenzione), nonché nell'offerta tecnico	
progettuale presentata dalla Cooperativa/Consorzio in sede di gara e nel Documento	
Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) che, seppure non	
materialmente allegati, vengono controfirmati dalle parti e conservati agli atti di	

questa Stazione Appaltante.	
Le prestazioni dovranno essere svolte con le metodologie indicate nell'offerta	
tecnico-progettuale. La Cooperativa/Consorzio dichiara di ben conoscere tale	
documentazione (conservata agli atti d'ufficio) e di approvare integralmente il suo	
contenuto .	
La Cooperativa/Consorzio si obbliga a svolgere i servizi in oggetto organizzando	
autonomamente il lavoro, senza vincolo alcuno di subordinazione nei confronti	
dell'appaltante, nel rispetto degli obiettivi concordati e degli impegni assunti.	
Nello svolgimento del servizio sarà osservato un comportamento diligente da parte	
del personale addetto.	
ART. 6 - DURATA DEL CONTRATTO	
La presente Convenzione avrà durata dal fino al	
ART. 7 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI	
L'importo dell'affidamento è fissato in €	
·	
relativi alla sicurezza oltre IVA, così per complessivi €	
Ai sensi del comma 5 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008. La Cooperativa/Consorzio ha	
provveduto ad accettare la quantificazione dei costi della sicurezza ammontanti	
complessivamente ad €	
Il pagamento dei corrispettivi avrà luogo in rate mensili posticipate entro sessanta	
(60) giorni decorrenti dalla data di ricevimento da parte della Stazione Appaltante	
delle fatture, previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato	
dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità	
e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, previa verifica	
della regolarità del DURC. Le fatture dovranno riportare il Codice Identificativo di	
Gara (CIG).	

Si specifica che, ai sensi dell'art. 30 co. 5 del D.Lgs 50/16, sull'importo netto	
progressivo sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute saranno	
svincolate in sede di liquidazione finale, previa verifica di conformità.	
Il suddetto compenso tiene conto di qualunque costo di impresa che la cooperativa si	
assuma, anche in riferimento alle procedure da attuare per l'appropriato sostegno dei	
percorsi di inserimento lavorativo.	
ART. 8 - OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA SOCIALE	
L'orario quotidiano di svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio fa riferimento a	
quanto indicato nel Capitolato Tecnico. Ogni eventuale modifica dovrà essere	
preventivamente comunicata e concordata tra le parti.	
Tutte le comunicazioni verbali e scritte relative allo svolgimento del servizio verranno	
effettuate al Responsabile dell'Esecuzione del Contratto e, in caso di impedimento, a	
suo delegato.	
La Cooperativa/Consorzio assicura l'impegno all'applicazione del vigente contratto	
nazionale di lavoro e del contratto integrativo delle Cooperative Sociali per tutti i	
lavoratori, soci e non, e per tutte le persone svantaggiate, ed al rispetto di tutti gli	
adempimenti contributivi ed assicurativi nei loro confronti.	
E' previsto l'impiego di n soci volontari nell'attività connessa al recupero e	
all'inserimento lavorativo. Tale personale è regolarmente assicurato, ai sensi del	
comma 3, art. 2 Legge n. 381/91.	
La Cooperativa/Consorzio dichiara che la condizione di persona svantaggiata dei	
lavoratori impegnati nell'attività oggetto della presente convenzione è documentata	
agli atti della stessa.	
Per l'adempimento delle obbligazioni di fornitura dei servizi di cui alla presente	
convenzione, la Cooperativa/Consorzio si impegna in ogni caso ad utilizzare n.	

lavoratori svantaggiati ed il personale di sostegno previsto nel	
progetto presentato.	
La Cooperativa/Consorzio si impegna altresì a mantenere la percentuale minima di	
lavoratori svantaggiati di cui al co. 2 dell'art. 4 della L. 381/91 per tutto il periodo della	
Convenzione.	
La Cooperativa/Consorzio si obbliga inoltre a:	
A) Comunicare ad A.T.A.M. S.p.A., le generalità, le foto-tessere e le qualifiche dei	
dipendenti che saranno adibiti al servizio, segnalando tempestivamente le	
eventuali variazioni;	
B) Assumere totale responsabilità dell'eventuale anomalo e non corretto	
comportamento del personale che opera, per suo conto, all'interno dei locali di	
A.T.A.M. S.p.A.;	
ART. 9 - NORME DI SICUREZZA E RESPONSABILITA'	
La Cooperativa/Consorzio dichiara di ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs 81 in	
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro anche in relazione.	
al tipo di svantaggio delle persone inserite.	
La Cooperativa/Consorzio ha l'obbligo di predisporre quanto occorre per assicurare	
l'incolumità del personale addetto all'esecuzione della presente convenzione, con	
ogni più ampia responsabilità sia civile che penale in caso di infortunio, della quale	
responsabilità si intende esonerata A.T.A.M. S.p.A	
ATAM SpA è esonerata da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione	
dell'attività per la quale risponde unicamente il Consorzio che provvede alla	
copertura assicurativa per le responsabilità civili verso terzi per qualsiasi evento	
possa causarsi.	
ART. 10 – INADEMPIENZE E PENALITA'	

La Cooperativa/Consorzio si obbliga a dare esecuzione al servizio nella forma più
scrupolosa, esatta e completa.
Qualora nell'esecuzione del servizio giornaliero prestato si riscontrassero delle
inadempienze, il Direttore dell'esecuzione provvederà a comunicarlo
immediatamente per le vie brevi al responsabile del Servizio. Se la
Cooperativa/Consorzio non provvederà in merito nell'arco delle due ore successive
alla comunicazione verbale, tale rilievo verrà formalizzato per iscritto.
Successivamente, sulla base della contestazione formalizzata A.T.A.M. S.p.A. avrà
la facoltà di applicare, con lettera raccomandata A/R, una penalità che potrà variare,
a proprio giudizio in base alla gravità dell'inadempienza, da un minimo di € 50,00
(cinquanta) ad un massimo di € 250,00 (duecentocinquanta), ciò senza pregiudizio
del rimborso delle spese che A.T.A.M. S.p.A. dovesse incontrare per sopperire in
altro modo.
Nel caso comunque di mancata prestazione del servizio, ferme restando le penalità,
A.T.A.M. S.p.A. avrà la facoltà di procedere alla decurtazione dal corrispettivo
contrattuale dell'importo corrispondente alle ore di mano d'opera necessarie
all'esecuzione del lavoro non prestato.
L'impresa accetterà senza riserva alcuna l'importo della detrazione che A.T.A.M.
S.p.A. segnalerà a mezzo lettera raccomandata A/R.
Ove si riscontrassero ripetute e gravi inadempienze, oltre all'applicazione delle
previste penalità, è facoltà di A.T.A.M. S.p.A. risolvere il contratto per inadempienza.
L'accertamento di eventuali danni è effettuato dal responsabile dell'esecuzione del
contratto alla presenza del responsabile del servizio.
ART 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Costituiscono clausole risolutive espresse nell'interesse di A.T.A.M. S.p.A., con

conseguente diritto per la stessa di procedere alla risoluzione di diritto del contratto,	
ex art. 1456 cod. civ., le seguenti fattispecie:	
gravi inosservanze della vigente normativa;	
reiterate e documentate gravi inadempienze degli obblighi assunti;	
3. in caso di sospensione disposta da A.T.A.M. S.p.A. ai sensi del punto E del	
capitolato tecnico;	
4. violazione dell'obbligo relativo all'inserimento della percentuale e tipologia degli	
inserimenti lavorativi previsti nell'offerta;	
5. in tutte le altre ipotesi di risoluzione ex art. 1456 cod. civ. e previste dal	
capitolato.descrittivo prestazionale;	
6. in tutti i casi di cui all'art. 108 d.lgs. n. 50/2016.	
La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione	
definitiva fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni conseguenti.	
La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1671 C.C., si riserva la facoltà di recedere in	
qualunque momento dal contratto previo pagamento delle prestazioni regolarmente	
eseguite. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione da	
effettuarsi almeno 90 (novanta) giorni prima mediante lettera raccomandata AR o	
PEC.	
La Cooperativa/Consorzio potrà chiedere la risoluzione anticipata del contratto	
motivando adeguatamente la richiesta da inviarsi, mediante lettera raccomandata	
A/R, con almeno 6 (sei) mesi di preavviso.	
ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO	
Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/16 è fatto divieto di cessione, anche parziale o	
temporanea, del contratto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve	
intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.	

La Cooperativa/Consorzio non può subappaltare il servizio assunto, pena la	
risoluzione della presente Convenzione.	
ART. 13 - GARANZIE PRESTATE DALLA DITTA	
A garanzia degli impegni assunti, la Cooperativa/Consorzio ha provveduto alla	
costituzione di una cauzione tramite polizza fidejussoria n del	
stipulata con per la somma	
garantita di € con validità fino al	
ART. 13 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	
Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/10 n. 136, l'Appaltatore fornirà ad ATAM SpA,	
a pena di nullità assoluta del presente contratto, gli estremi identificativi del conto	
corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, su cui effettuare i	
relativi pagamenti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad	
operare su di esso. Entrambe le parti assumono con il presente atto, a pena di nullità	
assoluta, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10 sopra	
citata.	
ART. 14 - SPESE CONTRATTUALI	
Le spese del presente contratto sono a carico della Cooperativa/Consorzio la quale	
dichiara di essere esente da bollo si sensi dell'art. 17 D. Lgs 460 del 4/12/97 relativo	
al riordino della disciplina tributaria ONLUS. Le parti danno atto che lo stesso	
contratto sarà registrato solo in caso d'uso con spese di registrazione a carico della	
parte richiedente.	
ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
Ai sensi degli artt. 13 e 18 del D. Lgs. 196/03, A.T.A.M. S.p.A. informa l'Appaltatore	
che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento	
di funzioni ed attività istituzionali e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi	
	i

e dai regolamenti in materia, secondo le modalità previste.	
ART. 16 – CODICE ETICO	
L'appaltatore dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto del Codice	
etico e di comportamento di ATAM SpA pubblicato sul sito internet	
www.atamarezzo.it, sezione "sistemi di gestione" nonché dei documenti ad esso	
collegati e concernenti l'applicazione del D. Lgs. n. 231/01.	
Si impegna, anche per i propri eventuali collaboratori, subappaltatori che vengano in	
contatto con ATAM SpA nell'esecuzione degli incarichi ad essi conferiti a	
conformarsi ai principi contenuti nel Codice, per quanto ad essi applicabili e ad	
informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di Atam SpA con	
comunicazione da inviare alternativamente a mezzo posta all'indirizzo Organismo di	
Vigilanza Atam SpA loc. Casenuove di Ceciliano n. 49/5 Arezzo o e-mail all'indirizzo	
organismodivigilanza@atamarezzo.it di qualsiasi atto, fatto o comportamento non	
conforme ai principi enunciati nel Codice.	
ART. 17 - FORO COMPETENTE	
Per qualsiasi controversia inerente o conseguente il presente contratto, che non	
venga preventivamente risolta tra le parti in via di bonaria conciliazione, sarà	
competente il Foro di Arezzo. Si intende esclusa qualsiasi forma di arbitrato.	
ART. 18 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE	
Per tutti gli effetti del presente atto la Cooperativa/Consorzio elegge il proprio	
domicilio presso la sede di ATAM SpA ad Arezzo in loc. Casenuove di Ceciliano n.	
49/5.	
Per la Cooperativa/Consorzio:	
Per ATAM SpA:	
Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e smi.	